

## ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

- (a) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6734, 09.6735 e 09.6736:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.6734</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito "l'accordo")
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Farine di frumento (grano) tenero e di spelta, farine di frumento segalato Farine di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall'orzo, dall'avena e dal riso Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets, di frumento (grano) 1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 1 000 000 000 kg
<b>Periodo contingentale</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6735</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito "l'accordo")
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Orzo non destinato alla semina Farina di orzo Agglomerati in forma di pellets, di orzo 1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 350 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6736</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito "l'accordo")
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Granturco, diverso dal granturco da seme Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco 1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 650 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili»

(b) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.6737:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.6737</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 12 000 000 kg, suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile

<b>Condizioni specifiche</b>	Per "carne congelata" si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a –12 °C.»
------------------------------	---

(c) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6738, 09.6739 e 09.6747:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.6738</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide  0401, 0402 91, 0402 99, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 10 31, 0403 10 33, 0403 10 39, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 10 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6739</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove  0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0404 90 21, 0404 90 23, 0404 90 29, 0404 90 81, 0404 90 83, 0404 90 89
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 5 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6747</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %  0405 10, 0405 20 90, 0405 90
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 3 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili;

(d) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6748 e 09.6749:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.6748</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6749</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025

<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati 0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili»

(e) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle uova», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6755 e 09.6756:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.6755</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 3 000 000 kg (espressi in equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato VI del presente regolamento), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato VI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumine (codice NC 3502 20 99) conformemente all'allegato VI del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6756</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 3 000 000 kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato VI del presente regolamento»

(f) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6757 e 09.6758:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.6757</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte; decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>  0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 14 99, 0207 24 0207 25, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, ex 0207 60 21 (metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati), 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 21
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 70 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6758</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati 0207 12
<b>Codici TARIC</b>	---
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili»

(g) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6700, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 250 000 kg di peso netto  Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 250 000 kg di peso netto»
----------------------	--

(h) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6701, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	6 000 000 kg di peso netto  Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 6 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

(i) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6702, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	500 000 kg di peso netto  Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (j) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	4 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 4 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (k) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6704, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	20 070 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 20 070 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (l) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6705, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	20 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 20 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (m) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6706, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (n) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6707, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	7 800 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 800 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (o) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6708, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	7 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (p) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6709, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	10 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 10 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (q) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6710, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (r) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6711, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	22 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 22 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (s) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6712, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (t) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6713, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (u) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6714, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	10 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 10 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (v) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6715, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	20 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 20 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (w) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6716, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (x) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6717, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	250 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 250 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (y) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6718, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	1 500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 1 500 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (z) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6719, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	3 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 3 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (aa) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6720, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (bb) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6721, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (cc) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6722, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (dd) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6723, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	100 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 100 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (ee) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6724, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 500 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (ff) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6725, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	100 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 100 000 kg di peso netto»
----------------------	--

- (gg) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6726, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente:

<b>«Quantitativo</b>	2 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000 kg di peso netto»
----------------------	--